

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Numero iscrizione Albo Nazionale Cooperative a Mutualità Prevalente: A141632

Numero iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali L.R. 24/94: TV/0101

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizione di Regolamento Interno

- a) Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 6 legge 3 aprile 2001, n° 142, e successive modifiche, si propone di disciplinare l'organizzazione del lavoro svolto dai soci e dalle socie di IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Francesco Baracca, 14 in Treviso (TV), P.I. 03934420260.
- b) Il presente regolamento interno, composto di numero 24 articoli e approvato dall'assemblea con le maggioranze delle assemblee straordinarie in data 11 giugno 2019, si applica ai soci e alle socie che concorrono al raggiungimento dei previsti scopi mutualistici mediante la prestazione di attività lavorativa.
- c) Gli eventuali soci/e volontari/e – ai sensi dell'articolo 2 legge n. 381/1991 – restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento, salvo restando che verranno osservate nei loro confronti le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di rimborsi spese.
- d) Il presente regolamento potrà essere tuttavia modificato dai soci/e su proposta del Consiglio di Amministrazione, con successiva delibera dell'Assemblea delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori.

Articolo 2 - Rapporto di lavoro e rapporto associativo

- a) Le socie e i soci di cui al precedente art. 1, secondo comma, stabiliscono con la cooperativa, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in una delle forme indicate dall'articolo 4 del presente regolamento.
- b) Tale connessione tra i rapporti mutualistici ed i rapporti lavorativi instaurati dalle/i socie/i cooperatrici/ori darà luogo agli effetti giuridici previsti dal Regolamento Interno, dallo Statuto Sociale, dalle delibere degli organi sociali, nonché, per i soci/e lavoratori/trici con rapporto lavorativo di tipo subordinato, dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi ritenuti applicabili in base agli articoli 6 e 11 del presente regolamento, nonché gli accordi integrativi aziendali.
- c) Resta in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 2 della Legge 142/2001 e successive modifiche, in merito ai diritti individuali e collettivi vantati dal socio lavoratore di cooperativa.

Articolo 3 – Co-imprenditorialità

- a) I soci e le socie nel rispetto del principio della mutualità:
 - concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali nonché alla definizione della struttura di direzione e conduzione imprenditoriale;
 - partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi aziendali;
 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili.
- b) I programmi di cui al secondo comma della lettera precedente verranno deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede d'approvazione del bilancio.

Articolo 4 - Rapporti di lavoro possibili

Il rapporto di lavoro instaurato da IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con i soci e le socie può essere costituito secondo le tipologie ammesse dall'ordinamento giuridico italiano, vale a dire:

- rapporto di lavoro subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo;
- collaborazione coordinata non occasionale;
- contratto di agenzia o di rappresentanza;
- lavoro a domicilio prestato in regime di subordinazione od in forma autonoma;
- qualunque altra forma ammessa dall'ordinamento italiano.

Articolo 5 - Individuazione del rapporto di lavoro

- a) La scelta della tipologia lavorativa, affidata alla comune volontà del socio/a interessato e della cooperativa come rappresentata dagli organi amministrativi, è contenuta in apposita intesa scritta tra le parti.
- b) L'individuazione del rapporto di lavoro "ulteriore" da instaurare concretamente deve essere funzionale al raggiungimento degli scopi statutari, coerente con la prestazione lavorativa erogata, considerato anche il lavoro disponibile in cooperativa, l'assetto organizzativo in cui la prestazione verrà effettuata, la professionalità del socio e l'eventuale iscrizione dello stesso in albi, elenchi ed ordini professionali.
- c) Il consiglio d'amministrazione, ai fini della stipula del predetto rapporto lavorativo, valuta la sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che consentono l'impiego effettivo del socio/a in IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e privilegia altresì, in presenza di più soci cooperatori idonei a svolgere le stesse funzioni, i soggetti che risultino in possesso delle professionalità richieste.
- d) I sopravvenuti mutamenti di tali condizioni e/o le eventuali riforme legislative non codificate alla data di approvazione del presente regolamento interno, legittimeranno la modifica, con successiva intesa scritta tra le parti, della tipologia lavorativa prescelta e delle modalità esecutive riguardanti il rapporto concretamente instaurato dalla cooperativa con il socio.
- e) A tal proposito i soci interessati dovranno segnalare tempestivamente al consiglio di amministrazione della cooperativa tutte le circostanze che implichino di fatto la variazione dei termini e delle condizioni operative convenute nel predetto contratto individuale.
- f) L'applicazione al socio/a lavoratore/trice, titolare di rapporto lavorativo di tipo subordinato, del contratto di lavoro a tempo determinato (rapporto a termine), a tempo parziale (part-time), di inserimento, di apprendistato ed a domicilio è consentita nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai Contratti Collettivi Nazionali richiamati dal presente regolamento interno.

PARTE SECONDA
SOCI CON RAPPORTO LAVORATIVO DI TIPO SUBORDINATO

Articolo 6 - applicazione CCNL

- a) Qualora l'attività esercitata da IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE richieda prestazioni d'opera caratterizzate dalla dipendenza funzionale del socio cooperatore, troverà applicazione, secondo le modalità di cui al presente regolamento, il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali (FP-CGIL, FPS-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL).
- b) Il consiglio di amministrazione sottoporrà all'Assemblea dei/le soci/ie le eventuali variazioni che dovessero derivare al presente regolamento, nel caso di rinnovo con modifiche sostanziali del predetto CCNL.
- c) Per quanto non previsto dal presente regolamento o dal contratto individuale stipulato tra la Società Cooperativa ed il/la socio/a cooperatore/trice, si farà riferimento alla Contrattazione Collettiva sopra richiamata.
- d) Per le Educatrici dei Nidi in Famiglia si applica il contratto part time multi-periodale con clausole elastiche e flessibili come dell'accordo "Regolamentazione aziendale Collaboratrici Educative all'Infanzia ex DGR 674/18 e 1502/2011 Regione Veneto" e eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7 - Infrazioni disciplinari

- a) Le infrazioni disciplinari relative ai soci lavoratori "dipendenti", le eventuali sanzioni e le connesse procedure di contestazione sono regolate dalle disposizioni di legge e dai Contratti Collettivi Nazionali richiamati dal presente regolamento.
- b) Nelle fattispecie di particolare gravità il consiglio di amministrazione disporrà la sospensione cautelare del socio-lavoratore, senza erogazione della retribuzione, per l'intera durata del procedimento disciplinare.
- c) Il grave e reiterato inadempimento da parte del socio rispetto agli obblighi fissati dal contratto individuale, dal CCNL applicabile e dal presente regolamento interno, costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, di esclusione dal rapporto associativo.
- d) L'interruzione del rapporto lavorativo determina, anche agli effetti del comma precedente, l'esclusione del socio/a dalla società cooperativa, così come il venire meno del vincolo associativo (ad esempio con il recesso) implica l'interruzione del predetto rapporto di lavoro. Tuttavia, l'organo amministrativo può assumere discrezionalmente, in entrambe le ipotesi, una diversa determinazione (ad esempio conservare uno dei due rapporti in capo al socio cooperatore receduto).
- e) Qualora il socio/a venga escluso dalla Cooperativa per fatti che integrano la giusta causa o giustificato motivo di licenziamento a norma delle vigenti disposizioni di legge, dovranno essere applicati i predetti Contratti Collettivi nonché il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n.23 s.m.i (in Gazzetta Ufficiale, 6 marzo 2015, n. 54), in quanto compatibile con la figura del socio/a lavoratore/trice.

Nelle fattispecie previste dai commi precedenti IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE deve comunque osservare quanto prescritto dalla legge e dal proprio Statuto in materia di esclusione del socio dalla compagine sociale.

Articolo 8 - Trattamento economico

- a) Ai sensi dell'art. 3 L. 142/2001 e successive modifiche, il trattamento economico spettante ai soci con rapporto di lavoro di tipo subordinato è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali maggiormente rappresentative.
- b) L'inserimento di ciascun socio-lavoratore nel livello previsto dallo stesso CCNL avverrà in relazione all'effettivo svolgimento delle corrispondenti mansioni.
- c) L'eventuale retribuzione integrativa stabilita dall'Assemblea in base all'art. 17 del presente regolamento (maggiorazione a titolo di ristoro) ed i compensi che l'Organo Amministrativo attribuirà ai soci quale superminimo individuale o collettivo oppure ad un altro titolo, costituiscono parte integrante del trattamento economico spettante al socio lavoratore dipendente.

Articolo 9 - Previdenza

- a) Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE applicherà le normative vigenti in materia di rapporto lavorativo subordinato.
- b) I trattamenti economici corrisposti ai soci con rapporto lavorativo di tipo subordinato si reputano, agli effetti previdenziali, "reddito da lavoro dipendente", ad eccezione dei ristorni di cui alla lettera b) del successivo art. 17.

PARTE TERZA

SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO NON SUBORDINATO

Articolo 10 - Disciplina

- a) Ai soci cooperatori che abbiano instaurato con IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE un rapporto di collaborazione coordinata non occasionale o di tipo professionale si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti.
- b) Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE farà riferimento alla normativa in vigore per ciascuno dei rapporti lavorativi diversi da quello subordinato.
- c) Eventuali soci persone giuridiche utilizzeranno nei confronti dei propri collaboratori le normative vigenti previste dai vari inquadramenti lavorativi applicati (contratti, trattamento economico, previdenza, assicurazioni, sicurezza, prevenzione, etc.) esonerando IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE da qualunque responsabilità in merito alla corretta applicazione delle stesse.

Articolo 11 - Contratto individuale

- a) In assenza di contratti collettivi appositamente predisposti, il trattamento economico dovuto ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato è definito da appositi e specifici accordi scritti, conformemente da quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, dalle eventuali tabelle professionali, dagli usi e dalle consuetudini relative ai settori coinvolti, purché non risulti inferiore al trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1 della L. 142/2001.

- b) La determinazione dei compensi di cui al comma precedente può essere commisurata anche agli eventuali costi sostenuti dall'impresa cooperativa.

Articolo 12 - Coordinamento con la vita lavorativa della società

- a) La mancanza del vincolo di subordinazione in capo del socio-lavoratore autonomo o collaboratore non esclude l'obbligo di coordinare la propria attività con quella svolta in seno ad IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE dai dipendenti e da qualunque altra forma di socio.
- b) È obbligatoria altresì la partecipazione dei soci-lavoratori non subordinati a tutte le iniziative di informazione ed aggiornamento che l'organo amministrativo della cooperativa stessa reputi necessarie ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 13 - Sanzioni disciplinari

- a) Nel caso di parziale o inesatta esecuzione da parte del socio della prestazione che forma oggetto del rapporto di lavoro non subordinato, IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE né darà tempestiva comunicazione al socio stesso.
- b) Il grave e reiterato inadempimento da parte del socio rispetto agli obblighi fissati dal contratto individuale, dagli eventuali accordi collettivi applicabili e dal presente regolamento interno, costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
- c) L'interruzione del rapporto lavorativo determina, anche agli effetti del comma precedente, l'esclusione del socio dalla cooperativa, così come il venir meno del vincolo associativo (ad esempio con il recesso) implica l'interruzione del predetto rapporto di lavoro. Tuttavia l'organo amministrativo può assumere discrezionalmente, in entrambe le ipotesi, una diversa determinazione (ad esempio: conservare uno dei due rapporti in capo al socio receduto).
- d) La cooperativa è tenuta in ogni caso al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dallo Statuto ai fini dell'esclusione del socio.

Articolo 14 - Sicurezza del lavoro

- a) I soci con rapporto di lavoro di tipo non subordinato sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, utilizzando, in particolare, gli eventuali dispositivi di protezione individuale obbligatori propri o messi a disposizione dalla cooperativa.
- b) Qualora le prestazioni lavorative debbano aver luogo all'interno della sede sociale oppure nei locali di pertinenza della società, la direzione aziendale provvederà ad informare i soci in merito ai contenuti del relativo "piano di sicurezza" nonché a coordinare l'attività rispetto alle iniziative adottate dai vari soggetti obbligati in materia.
- c) Nei casi di grave inadempimento da parte del socio relativamente al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione, il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa potrà essere risolto a norma del precedente articolo 13 anche senza preavviso da parte dell'Organo Amministrativo.

Articolo 15 - Infortuni incorsi a soggetti autonomi

- a) I soci con rapporto lavorativo non subordinato e diverso dalle collaborazioni coordinate non occasionali informeranno la direzione aziendale degli infortuni loro occorsi all'interno della sede sociale, anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative, salvo restando che questa tipologia di soci è obbligata direttamente e personalmente a tutti gli adempimenti previsti per legge.

- b) Il socio autonomo infortunato potrà riprendere la propria attività lavorativa quando lo riterrà opportuno, ma esonerando la società da qualunque responsabilità in merito ad eventuali conseguenze di una ripresa precoce alle mansioni ad egli assegnate.

PARTE QUARTA

ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'EDUCATRICE NIDO IN FAMIGLIA (NIF)

Articolo 16 - Definizione

Si definisce attività lavorativa di Educatrice/Educatore Nido in Famiglia il servizio di cura ed educazione di piccoli gruppi di bambini e bambine (fino ad un massimo di 6) aventi da 3 mesi a 3 anni (ed oltre) erogato presso il proprio domicilio da Educatrici/Educatori appositamente qualificate/i e formate/i che usufruiscono del coordinamento organizzativo e pedagogico della cooperativa.

Articolo 17 -Regolamentazione del rapporto di lavoro della socia Educatrice/del socio Educatore NIF

Il rapporto di lavoro della socia educatrice/del socio educatore NIF è sottoposto a quanto previsto dalla Regolamentazione aziendale di cui all'accordo del 21.12.2015 allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 - Trattamenti economici ulteriori

Ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, l'Assemblea ordinaria ha la facoltà di deliberare in favore dei soci lavoratori l'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento nei precedenti articoli 8 e 11. Tali trattamenti possono essere conferiti:

- 1) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi collettivi;
- 2) a titolo di ristoro in sede di approvazione del bilancio di esercizio, in misura non superiore al 30% delle retribuzioni complessive, secondo le seguenti modalità:
 - integrazione dei trattamenti retributivi;
 - aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti previsti dalla legge;
 - distribuzione gratuita di azioni partecipative.

Articolo 19 - Stato di crisi aziendale

- a) l'assemblea dei soci può dichiarare lo stato di crisi aziendale nelle seguenti ipotesi:
- riduzione del volume di produzione a seguito di eventi contingenti e imprevedibili;
 - temporanea diminuzione della domanda relativa al prodotto offerto od al servizio prestato da IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

- crisi riguardanti il settore in cui la società opera;
 - indisponibilità finanziarie dovute alla mancata acquisizione dei crediti vantati dalla società nei confronti di soggetti terzi;
 - disavanzo di bilancio che risulti superiore alla totalità del capitale versato.
- b) Nella fattispecie di cui al comma precedente l'Assemblea delibera un piano d'intervento mirato a salvaguardare i livelli occupazionali. Il piano di crisi aziendale può prevedere:
- la provvisoria riduzione o sospensione dei trattamenti economici integrativi di cui agli articoli 8 e 17 del presente regolamento;
 - il divieto di ripartire eventuali dividendi;
 - forme di apporto anche economico alla soluzione della crisi aziendale di cui all'articolo 6, lettera f, della legge 142/2001 e successive modifiche;
 - ogni ulteriore misura reputata necessaria per il superamento della crisi.
- c) In caso di contrazione della richiesta dei servizi erogati dalla società da parte della propria clientela, l'organo amministrativo sarà tenuto a salvaguardare "in primis" il livello occupazionale dei propri soci rispetto a quello dei propri collaboratori non soci a qualunque livello.
- d) IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è tenuta agli adempimenti contributivi ed assicurativi obbligatori anche nelle prospettate ipotesi di delibera assembleare dello stato di crisi aziendale.

Articolo 20 - Piano di avviamento

Al fine di promuovere nuova imprenditorialità, l'Assemblea ha la facoltà di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in eventuali accordi collettivi, coinvolgendo nella relativa programmazione sia i soci con rapporto lavorativo di tipo dipendente, sia i soci lavoratori autonomi.

Articolo 21 - Divieto di discriminazione

Nell'ambito di IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, conformemente al principio della parità di trattamento, è condannata e vietata qualsivoglia discriminazione tra soci.

Articolo 22 - Codice disciplinare

- a) Il socio è tenuto ad osservare, nei confronti degli altri soci, dei collaboratori della società non soci, con il personale delle aziende committenti e con gli eventuali terzi utenti, una condotta ispirata alla più ampia professionalità tecnica e alla massima cordialità umana.
- b) Il socio è tenuto altresì a partecipare alle riunioni od alle assemblee convocate dagli amministratori e ad applicare le delibere adottate dagli organi sociali con la massima diligenza e buona fede.
- c) La mancata partecipazione "personale" alle riunioni assembleari per tre volte consecutive potrà essere impugnata dagli organi amministrativi come motivo di esclusione dalla società. La partecipazione all'assemblea "per delega" tramite altro socio non è considerata partecipazione "personale".
- d) Ogni socio ha il diritto di esprimere critiche costruttive in merito all'attività della società motivando le relative osservazioni in forma scritta.
- e) Non è ammessa, pertanto, la discussione di problematiche organizzative ed aziendali nei luoghi di lavoro, tantomeno coinvolgendo soggetti terzi non previsti dalla legge, fermo restando che le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire all'organo amministrativo tramite il Presidente e legale rappresentante della cooperativa.

Articolo 23 - Modalità di erogazione della prestazione lavorativa

- a) Ogni socio è tenuto ad operare in conformità alle caratteristiche ed alle modalità tipiche del rapporto di lavoro concretamente instaurato con IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.
- b) L'attività dei soci con contratto lavorativo di tipo subordinato viene organizzato e gestito dalla società tramite l'organo amministrativo che coordina anche, qualora necessario, i rapporti interni ed esterni.
- c) Il socio lavoratore dipendente deve raggiungere puntualmente il posto e/o la postazione al quale è contrattualmente destinato, nonché osservare gli orari di lavoro stabiliti dalla società, ancorché compatibili con i Contratti Nazionali di riferimento.
- d) L'attività dei soci con contratto lavorativo diverso da quello subordinato è esercitata, conformemente agli accordi previsti dal contratto individuale, in collaborazione con le strutture della cooperativa stessa.

Articolo 24 - Disposizioni Finali

I soci di IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE possono svolgere prestazioni lavorative alle dipendenze di altre imprese od in collaborazione con le stesse previa autorizzazione del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa, in conformità alle previsioni statutarie. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 21, 22, 23 comma a), legittima l'irrogazione al socio trasgressore dei provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione reputerà opportuni in proporzione alla gravità delle singole fattispecie.

Treviso, 11 Giugno 2019